

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 298/CGF

(2007/2008)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 140/CGF – RIUNIONE DEL 14 MARZO 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Pesce Avv. Fabio – Segretario ff.

- 1) **RECLAMO DEL SIG. GASPARIN SERGIO, DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE DEL F.C. MESSINA PELORO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/RIMINI DEL 19.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 167 del 22.1.2008)

In data 29.1.2008 perveniva alla Corte ricorso motivato del signor Gasparin Sergio che avversava il provvedimento indicato in epigrafe.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva inflitto al signor Gasparin, direttore generale e consigliere del F.C. Messina, le sanzioni indicate perché lo stesso “al termine della gara, entrato senza autorizzazione per brevi attimi nello spogliatoio arbitrale, rivolgendosi agli Ufficiali di gara un’espressione irrispettosa”.

Dall’esame degli atti la Corte rileva che la sanzione è scaturita da quanto è stato riportato dal rapporto del rappresentante della Procura Federale. Non rilevandosi, viceversa, analoga rilevazione dai rapporti degli ufficiali di gara, la Corte, sentita la parte signor Gasparin unitamente all’avv. Galli, nel dibattimento del 15.2.2008, disponeva la sospensione del giudizio con ordinanza interlocutoria pubblicata con Com. Uff. n. 115/CGF del 15.2.2008 di cui si riporta il testo:

“La C.G.F. esaminati gli atti, sentite le argomentazioni di parte ricorrente, ritiene necessario acquisire supplementi di referto da parte degli Ufficiali di gara chiamati a dirigere la gara Messina/Rimini del 19.1.2008, affinché gli stessi riferiscano in ordine al comportamento tenuto dai dirigenti della società Messina Peloro S.r.l. al termine della gara *de qua*, con particolare riguardo alla circostanza dell’ingresso dei predetti tesserati negli spogliatoi dedicati agli Ufficiali di gara stessi”.

I dettagliati supplementi di rapporto forniti dai quattro ufficiali di gara alla Corte, consentono di accogliere il reclamo del signor Gasparin, annullando pertanto le sanzioni inflittele dal Giudice Sportivo, in quanto il comportamento sanzionato sopra descritto non emerge dalle ricostruzioni delle fasi del dopo gara così come rispettivamente ricostruite dagli interpellati. L’ingresso nello spogliatoio, le espressioni rivolte al direttore di gara e, infine, le modalità di allontanamento del signor Gasparin dallo spogliatoio degli ufficiali gara, sono, a giudizio di questa Corte, privi di contenuti in violazioni delle norme federali e improntati a correttezza ed educazione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Gasparin

Sergio, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

**2) RECLAMO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 10.6.2008 INFLITTA AL CALCIATORE FEDERICI DANIELE SEGUITO GARA 60° TORNEO MONDIALE DI CALCIO GIOVANILE “COPPA CARNEVALE 2008” EMPOLI/INTERNAZIONALE DELL’11.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 195 del 20.2.2008)**

Nel corso dello svolgimento del 60° Torneo Mondiale di calcio giovanile “Coppa Carnevale 2008” e, in particolare, in relazione alla gara Empoli/Internazionale, disputata in data 11.2.2008, la Commissione del Torneo infliggeva al calciatore Daniele Federici la squalifica fino al 14.2.2008.

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro citato, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, aumentando la sanzione inflitta dalla Commissione del predetto Torneo, squalificava a tutto il 10.6.2008 il calciatore Daniele Federici per avere, dopo essere stato espulso, rivolto al direttore di gara ed al suo assistente espressioni irrispettose ed offensive.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale lamenta (i) l’incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale e la conseguente nullità del provvedimento dallo stesso emesso in ragione della competenza, nel caso di specie, della Commissione speciale del Torneo *de quo*, nonché del generale principio del *ne bis in idem*, attesa la già avvenuta emissione, per il comportamento tenuto dal Federici, di una sanzione ad opera della predetta Commissione, (ii) l’eccessiva entità della sanzione, comminata dal Giudice Sportivo Nazionale e derivante da un comportamento (quello, appunto, del giocatore Federici Daniele) non provato attraverso filmati. Pertanto, la società ha richiesto (i) la nullità del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Nazionale, (ii) la riduzione della sanzione (iii) o, in via subordinata, l’applicazione della sospensione condizionale della stessa.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.3.2008, è presente il calciatore signor Federici con il proprio difensore di fiducia, Avv. De Carolis, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata di incompetenza del Giudice Sportivo Nazionale risulta infondata, in quanto la Commissione speciale del Torneo “Coppa Carnevale” è legittimata a comminare sanzioni soltanto nell’ambito e per la durata del predetto torneo, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del regolamento di quest’ultimo. Ne consegue che, qualora la violazione, commessa durante la gara in questione, meriti una pena superiore rispetto a quella che la Commissione *de qua* è legittimata ad infliggere (come nella fattispecie in esame), l’autorità competente, nel caso di specie Giudice Sportivo Nazionale, dovrà adeguare tale sanzione.

Nessun doppio giudizio ha, quindi, avuto luogo, dal momento che il Giudice competente ha reso la sanzione, già inflitta al signor Federici, proporzionata rispetto alla violazione commessa con il proprio comportamento, alla stregua dei criteri dettati dall’art. 19 n. 4 del vigente C.G.S..

In ordine all’eccezione di difetto della prova del comportamento tenuto dall’atleta, la Corte evidenzia come l’art. 35, comma 1.1 C.G.S. conferisce al rapporto dell’arbitro piena prova dei fatti in essi descritti

Non potrà, infine, essere accolta la richiesta di sospensione condizionale della sanzione applicata al signor Federici, in quanto, come, tra l’altro, confermato nel ricorso, non è un istituto previsto dalle norme vigenti, né la Corte ritiene, sulla base di precedenti sentenze di questo Collegio, di dover dar corso ad un filone giurisprudenziale in tal senso.

La Corte, in ogni caso, ritiene che sia più opportuno ridurre la squalifica, per maggiore congruità della stessa, fino a tutto l’11.4.2008.

Per questi motivi, la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, riduce la squalifica inflitta a tutto l’11.4.2008. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO DELL'U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE PAPADOPULO SEGUITO GARA LECCE/FROSINONE DEL 26.1.2006**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 174 del 29.1.2008)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Lecce/Frosinone, disputato in data 26.1.2008 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida ed infliggeva all'allenatore della U.S. Lecce S.p.A., signor Giuseppe Papadopulo, l'ammenda di €5.000,00, per avere, durante il secondo tempo della predetta gara, rivolto ad alcuni sostenitori della propria squadra, che ne avevano contestato l'operato, espressioni e gesti ingiuriosi.

In particolare, il signor Papadopulo, al minuto 48° del secondo tempo di gara, portandosi dietro la propria panchina, inveiva, utilizzando espressioni molto offensive e provocatorie, nei confronti di un gruppo di spettatori, presenti in tribuna centrale, nonché, cercando di individuarli, indicava ripetutamente questi ultimi al servizio d'ordine della propria Società.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.S. Lecce S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta l'irragionevolezza dell'entità della sanzione, in quanto il gesto del signor Papadopulo era dettato da un sentimento di esasperazione dovuto ad un reiterato atteggiamento offensivo dei sostenitori *de quibus*.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.3.2008, nessuno è comparso per la U.S. Lecce S.p.A.. La Corte, esaminati gli atti, rileva che, tenuto conto dei consolidati criteri sanzionatori dalla stessa utilizzati in fattispecie analoghe, la sanzione inflitta debba essere ridotta.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione con diffida ed ammenda di €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Avv. Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 17 Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete